

FARO
D.O.C.
D.P.R. 3/DICEMBRE/1976

Art 1 La denominazione di origine controllata “**Faro**” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2 Il vino a DOC “**Faro**” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:

Nerello Mascalese dal 45 al 60%

Nerello Cappuccio dal 15 al 30%

Nocera dal 5 al 10%

possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del **15%**, le uve provenienti dai vitigni:

Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Monsonico nero) e Sangiovese.

Art 3 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “**Faro**” debbono essere prodotte nel territorio del comune di
Messina

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “**Faro**” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari e pedecollinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima dell’uva ammessa per la produzione del vino a DOC “**Faro**”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:

10,00 tonnellate/ettaro

La resa massima in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del **20%** il limite medesimo.

La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al **70%**.

Art 6 Il vino a DOC “**Faro**” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: **rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;**

profumo: **delicato, etereo, persistente;**

sapore: **asciutto, armonico, di medio corpo, caratteristico;**

titolo alcolometrico volumico totale minimo: **12,00% vol.;**

acidità totale minima: **5,00 g/l;**

estratto secco netto minimo: **22,00 g/l;**

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art 7 I recipienti di capacità non superiore ai 5,000 litri contenenti il vino a DOC **“Faro”** di cui al presente disciplinare di produzione devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio.

Qualora il vino a DOC **“Faro”** sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,375 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo bordolese o borgognona e per la loro chiusura è vietato l'impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo corona.

E' consentita l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art 8 Alla DOC **“Faro”** è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC **“Faro”** vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.